

Regolamento di ammissione al Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani

ART. 1 – FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento integra disciplina i criteri di ammissione dei soci al Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (abbreviato SNCCI).

ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Possono far domanda di ammissione al SNCCI tutti coloro che svolgono in maniera continuativa, anche se non esclusiva, attività di critica cinematografica nelle sue varie articolazioni:

- a) pubblicazione di recensioni e articoli di taglio critico sulla stampa quotidiana e periodica, cartacea e on line, anche non regolarmente registrata in Tribunale, e su emittenti radiofoniche e televisive;
- b) pubblicazione di saggi e libri di argomento cinematografico su testate di settore o in ambito editoriale;
- c) attività saggistica in materia di storia, cultura, critica cinematografica svolta in ambito accademico e festivaliero, o in ogni altra forma purché il materiale prodotto sia regolarmente pubblicato (su supporto cartaceo o digitale) e reso disponibile a un pubblico di lettori;
- d) attività di ideazione, direzione, programmazione, selezione di rassegne o festival cinematografici nazionali e internazionali, con finalità di studio, ricerca, approfondimento e produzione di pubblicazioni.

2. L'ammissione avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, uguaglianza, solidarietà, non discriminazione tra i soci.

ART. 3 – CONDIZIONI OSTATIVE E IMPEDIMENTI

1. Non possono far parte del SNCCI coloro che svolgono attività promozionali presso case di produzione o distribuzione cinematografica, piattaforme streaming che offrono contenuti cinematografici, né coloro che svolgono in maniera autonoma attività promozionali in ambito cinematografico. A titolo esemplificativo, per attività promozionali si intendono quelle di addetto marketing, addetto stampa, social media manager, influencer. Eventuali deroghe dovranno essere puntualmente motivate dal Consiglio Nazionale nella delibera di cui al successivo art. 7.

2. L'ammissione al SNCCI non può in alcun modo essere subordinata all'iscrizione a un partito, a un'organizzazione sindacale o a un ordine professionale.

ART. 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE

1. La richiesta di ammissione deve avvenire con domanda scritta (intendendosi per tale anche quella formalizzata via posta elettronica anche se non certificata) indirizzata al Consiglio Nazionale del SNCCI, il cui modello è pubblicato sul sito <https://cinecriticaweb.it/>.

2. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

SNCCI

- a) generalità del richiedente: nome, cognome, data di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale;
- b) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- c) attestazione dello svolgimento continuativo dell'attività di critica cinematografica nel corso degli ultimi due anni, da presentare secondo le modalità di cui ai successivi artt. 5 e 6.
- d) sintetica motivazione della richiesta di ammissione al SNCCI;
- e) espressa accettazione delle norme statutarie, dei principi e delle finalità del SNCCI.

ART. 5 – SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CRITICA CINEMATOGRAFICA

1. Nella domanda di ammissione, occorre produrre una documentazione idonea ad attestare l'effettivo svolgimento continuativo dell'attività di critica cinematografica. Si indicano di seguito i parametri di riferimento, da intendersi come opzioni alternative e non cumulative:

- a) n. 24 recensioni e/o articoli di taglio critico (e non meramente informativo) sulla stampa quotidiana e periodica, cartacea e on line, su emittenti radiofoniche e televisive, pubblicati periodicamente negli ultimi due anni, anche se non a cadenza regolare. Nel caso che le pubblicazioni siano avvenute su testate non registrate in Tribunale, andranno indicati i dati di diffusione (a titolo esemplificativo numero di copie stampate, di spettatori e ascoltatori, di visualizzazioni e di utenti unici su base mensile e annuale, numero di download). Le pubblicazioni possono avvenire anche in forma di podcast, contenuti video e audio diffusi sul web, attraverso piattaforme online, newsletter, canali e pagine tematiche, purché siano indicati i dati di diffusione (numeri di download o numeri di visualizzazione e di utenti unici) su base mensile e annuale;
- b) n. 8 tra saggi e libri di argomento cinematografico pubblicati su testate di settore o in ambito editoriale negli ultimi due anni, anche se non a cadenza regolare;
- c) n. 8 saggi in materia di storia, cultura, critica cinematografica svolta in ambito accademico e festivaliero, o in ogni altra forma purché il materiale prodotto sia regolarmente pubblicato (su supporto cartaceo o digitale) e reso disponibile a un pubblico di lettori;
- d) per l'attività di ideazione, direzione, programmazione, selezione di rassegne o festival cinematografici nazionali e internazionali, lo svolgimento continuativo può essere dimostrato attraverso tutti i mezzi idonei: comunicazioni ufficiali della rassegna o del festival, contributi a cataloghi, contenuti audio e video.

2. I parametri di cui al precedente comma 1 hanno valore indicativo e non costituiscono requisiti inderogabili. Nel caso in cui l'attività critica sia svolta in varie modalità, spetta al Consiglio Nazionale valutarne la congruità e continuità sulla base della documentazione prodotta.

3. La retribuzione dell'attività svolta può avere un valore meramente indicativo della sua effettività e continuità, ma non costituisce un requisito indispensabile.

ART. 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

- 1. I contenuti pubblicati su carta stampata vanno presentati in formato cartaceo o digitale.
- 2. I contenuti pubblicati on line vanno presentati in formato digitale o tramite link diretto al contenuto.
- 3. I contenuti audio e video per emittenti radiofoniche o televisive vanno presentati in formato digitale.
- 4. I podcast, i contenuti video e audio diffusi sul web, attraverso piattaforme online, newsletter, canali e pagine tematiche, vanno presentati in formato digitale o tramite link diretto al contenuto.

6. Di tutti i contenuti prodotti è essenziale l'indicazione o la verificabilità della data di pubblicazione o trasmissione.

5. La documentazione attestante l'attività di ideazione, direzione, programmazione, selezione di rassegne o festival nazionali e internazionali, può essere presentata con qualsiasi mezzo idoneo: a titolo esemplificativo, in formato cartaceo o digitale, foto, video, audio, link.

ART. 7 – DELIBERA DEL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Sulla domanda di ammissione, il Consiglio Nazionale delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti entro 90 giorni dalla presentazione della domanda o dalla successiva richiesta di integrazione della stessa da parte del Consiglio Nazionale qualora quest'ultimo reputi necessaria la trasmissione di documentazione supplementare.

2. L'ammissione o il diniego devono essere comunicati per iscritto (anche via posta elettronica non certificata) al richiedente entro i successivi 30 giorni dalla adozione della delibera.

ART. 8 – FORMALIZZAZIONE DELL'ISCRIZIONE

1. A seguito della comunicazione del provvedimento di ammissione da parte del Consiglio Nazionale, il richiedente deve:

- a) versare la quota associativa stabilita dalla Assemblea dei Soci nei tempi e nei modi comunicati con il provvedimento;
- b) indicare il Gruppo Regionale o Interregionale a cui intende aderire, restando inteso che il richiedente potrà indicare quale Gruppo Regionale o Interregionale di appartenenza quello dove si trova la propria residenza o il proprio domicilio. Nel caso in cui il richiedente abbia la residenza o il domicilio in una Regione nella quale non è costituito un Gruppo o sia residente o domiciliato all'estero, dovrà indicare quale Gruppo cui intende aderire quello del Lazio;
- c) comunicare al Responsabile del Gruppo come sopra indicato i propri recapiti (indirizzo di residenza/domicilio, indirizzo di posta elettronica e recapito telefonico) ai quali intende ricevere le comunicazioni del SNCCI.

2. Il SNCCI iscrive il nuovo socio nell'apposito registro soci.

La Presidente SNCCI
Cristiana Paternò

